

# Regolamento per la distribuzione di energia elettrica

In vigore dal 1 gennaio 2010

**Direzione  
e amministrazione**  
Vicolo Muggiasca 1a  
6500 Bellinzona  
T 091 821 88 11  
F 091 821 88 40

**Servizi tecnici  
elettricità e acqua**  
Via Seghezzone 1  
6512 Giubiasco  
T 091 850 49 49  
F 091 850 49 15

**Infocentro**  
Piazza del Sole 5  
6500 Bellinzona  
T 091 821 88 07  
F 091 821 88 13

[www.amb.ch](http://www.amb.ch)

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1. Scopo e campo d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento degli impianti della rete elettrica di distribuzione, come pure i rapporti tra Azienda, Comuni e Clienti. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale.

### Art. 2. AMB - Sezione elettricità

- 2.01 Le Aziende Municipalizzate Bellinzona (AMB) - Sezione elettricità, sono un ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, facente parte del Comune di Bellinzona, istituito secondo i disposti della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) e del Regolamento organico delle Aziende Municipalizzate della Città di Bellinzona.
- 2.02 Le AMB - Sezione elettricità, tramite la loro rete, distribuiscono elettricità per uso pubblico e privato a Bellinzona e nel resto del comprensorio definito dall'art. 4 LA-LAEI, secondo le capacità dei loro impianti, alle condizioni del presente regolamento, alle vigenti prescrizioni tariffarie e nel rispetto del diritto superiore.

### Art. 3. Basi giuridiche delle relazioni tra Azienda e Cliente

- 3.01 Il presente regolamento, le prescrizioni d'applicazione e le tariffe in vigore costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra le AMB - Sezione elettricità (denominata in seguito Azienda) e i suoi Clienti. Sono riservate soprattutto le disposizioni della legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI), dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), della legge sugli impianti elettrici (LIE), della legge cantonale di applicazione alla LAEL (LA-LAEI) e delle altre Leggi e Ordinanze vigenti in materia.
- 3.02 L'allacciamento alla rete di distribuzione, l'utilizzazione della rete come pure il prelievo e la fornitura di energia elettrica implicano l'accettazione del presente regolamento, delle prescrizioni d'attuazione e delle tariffe in vigore.
- 3.03 Il Cliente ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare ufficiale del presente regolamento e del tariffario. Tali documenti possono pure essere consultati e scaricati gratuitamente dal sito internet [www.amb.ch](http://www.amb.ch)
- 3.04 In casi particolari, quali la fornitura di energia ad aziende industriali e commerciali e per gli stabilimenti di una certa importanza, la messa a disposizione di energia complementare o di soccorso, di allacciamenti temporanei (esposizione, feste, cantieri, ecc.) o l'attuazione di programmi d'incentivazione particolari (ad esempio per sistemi di riscaldamento rispettosi dell'ambiente) l'Azienda può stabilire condizioni speciali nel rispetto delle tariffe definite dal presente Regolamento per la categoria più vicina.

## II. FORNITURA DI ENERGIA

### Art. 4. Condizioni di fornitura

- 4.01 L'Azienda distribuisce energia elettrica conformemente alle convenzioni per la distribuzione di energia stipulate con i comuni della sua rete di distribuzione in tutto il territorio da essa

alimentato e nel rispetto delle leggi in vigore (in particolare la LAEI, la relativa ordinanza OAEI e la LA-LAEI). Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide di regola con quello della zona edificabile, secondo le risultanze dei piani regolatori comunali. Di principio, al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è tenuta a fornire energia elettrica.

- 4.02 L'Azienda fornisce energia elettrica al Cliente nei limiti delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e al mantenimento dei propri impianti per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto superiore.
- 4.03 L'Azienda, nel limite delle sue possibilità, promuove l'utilizzazione parsimoniosa dell'energia elettrica.
- 4.04 L'Azienda è autorizzata a chiedere ai Clienti una partecipazione ai costi di costruzione degli impianti sotto forma di tassa di allacciamento (vedi Art 16).
- 4.05 L'allacciamento alla rete, l'utilizzazione della rete e la fornitura di energia hanno inizio soltanto se risultano ossequiate le condizioni stabilite dal presente Regolamento. Sono riservati disposti vincolanti di diritto superiore.

## **Art. 5. Regolarità della fornitura e dell'utilizzazione della rete**

- 5.01 La fornitura di energia e l'utilizzazione della rete avviene generalmente senza interruzioni nei limiti delle tolleranze usuali per la tensione e la frequenza conformemente alla norma EN 50160 "Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica" o a eventuali ulteriori normative vigenti, riservate particolari disposizioni tariffarie e le eccezioni elencate al punto 5.02.
- 5.02 L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica o l'utilizzazione della rete nei casi seguenti:
  - a) forza maggiore come pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, eventi naturali, ecc.
  - b) eventi straordinari quali: incendi, esplosioni, inondazioni, gelo, siccità, scariche atmosferiche, vento, neve, perturbazioni, sovraccarico della rete, ecc.
  - c) interruzioni dovute all'esercizio quali riparazioni, manutenzioni, ampliamento della rete e interruzione di erogazione da parte del fornitore.
  - d) penuria di energia, nell'intento di assicurare l'approvvigionamento generale del Paese. L'Azienda terrà conto in simili casi, nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti. Interruzioni o restrizioni prolungate prevedibili verranno di norma annunciate ai Clienti.
- 5.03 Il Cliente è tenuto a prendere tutte le disposizioni atte a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione parziale o totale o dal reinserimento improvviso della corrente come pure da oscillazioni anomale della tensione o della frequenza.
- 5.04 Il Cliente con possibilità di produzione propria o di prelievo di energia da terzi deve provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente nella rete dell'Azienda, i suoi impianti vengano automaticamente separati e non possano venir ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'Azienda.
- 5.05 Il Cliente non ha diritto ad alcuna indennità per danni diretti o indiretti a persone o cose causati da variazioni di tensione e frequenza come pure da interruzioni e limitazioni della fornitura di energia. L'Azienda non concede risarcimento alcuno né scarica il Cliente dai suoi obblighi.
- 5.06 Interruzioni della fornitura di energia per oltre tre giorni consecutivi o limitazioni di erogazione superiori a tre settimane danno diritto a una riduzione proporzionale degli importi forfetari. Per contro gli importi fissi rimangono in ogni caso invariati.

## **Art. 6. Premesse tecniche per la fornitura, l'utilizzazione, il trasporto e la produzione di energia**

- 6.01 L'Azienda prescrive il genere di corrente, la tensione, la frequenza e il valore minimo del fattore di potenza, come pure le misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati. Sono ammessi apparecchi di ogni genere, purché adatti alla capacità degli impianti di distribuzione ed a condizione che il loro uso non provochi oscillazioni o abbassamenti anomali della tensione di rete o l'assorbimento delle tensioni del comando a distanza.
- 6.02 Il Cliente, l'installatore o il fornitore dell'apparecchio devono preventivamente informarsi presso l'Azienda in merito alla possibilità e alle condizioni di allacciamento e sulle caratteristiche della tensione. L'Azienda può rifiutare l'alimentazione di apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni, che verranno precisate dal Municipio nel Regolamento tecnico.
- 6.03 L'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico e la climatizzazione è soggetto ad autorizzazione. Il Cliente deve presentare una domanda corredata da un calcolo del fabbisogno di energia termica e da indicazioni concernenti gli apparecchi previsti. Il rilascio di singole autorizzazioni per il riscaldamento elettrico non obbliga l'Azienda a concederne altre né a permettere l'estensione o il potenziamento degli impianti di riscaldamento esistenti. L'Azienda si riserva di rifiutare l'allacciamento di impianti per il riscaldamento elettrico per motivi di ordine tecnico o economico. L'Azienda può porre particolari condizioni per quanto riguarda il tipo di riscaldamento e la relativa regolazione, come pure per speciali applicazioni termiche.
- 6.04 Il Cliente può utilizzare l'energia solo per gli scopi previsti dalle tariffe. Qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi sarà considerato infrazione alle disposizioni tariffarie e trattato in conformità all'articolo 27. Salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda, il Cliente non ha diritto di cedere energia a terzi. Per gli appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'Azienda può designare quale Cliente il proprietario o l'amministratore dell'immobile.
- 6.05 L'Azienda rifiuta l'allacciamento di installazioni o apparecchi elettrici quando:
- a) non sono conformi alle prescrizioni e alle norme electrosuisse (NIBT) o alle proprie prescrizioni (Prescrizioni delle Aziende elettriche di distribuzione PAE);
  - b) disturbano gli impianti elettrici dei Clienti vicini oppure perturbano gli impianti comando a distanza e di telecomunicazione dell'Azienda;
  - c) gli impianti sono stati eseguiti da ditte o persone che non sono in possesso di una concessione ad installare a norma dell'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT).
- 6.06 L'Azienda si riserva di imporre condizioni speciali di allacciamento e di tariffa o di rifiutare la fornitura per gli apparecchi che:
- a) causano armoniche o effetti di risonanza;
  - b) influiscono negativamente sulla tensione o sull'esercizio a causa di cambiamenti repentini di carico;
  - c) assorbono energia reattiva in quantità eccessiva. I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti citati sono a carico del Cliente. Queste disposizioni si applicano parimenti a qualsiasi ulteriore modifica di un impianto precedentemente ammesso. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'Azienda.
- 6.07 Se il fattore di potenza non raggiunge il valore prescritto dall'Azienda, il Cliente è tenuto a prendere i provvedimenti che si impongono. In caso contrario l'Azienda ha il diritto di fissare condizioni particolari.

## **Art. 7. Richieste e disdette di fornitura**

- 7.01 L'attivazione o la disdetta di un contratto di fornitura per i consumatori fissi finali con un consumo annuo inferiore a 100 MWh per centro di consumo (LAEI, Art. 6), come in caso di dislocazione, vendita o demolizione di immobili ecc. devono essere chieste in forma scritta o presentandosi agli sportelli dell'Azienda con un documento valido di identità, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. Nel caso di disdetta il Cliente è tenuto al pagamento dell'energia prelevata fino al rilievo finale del contatore.
- I consumatori finali con un consumo di almeno 100 MWh annui per centro di consumo senza contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente hanno, con un termine di disdetta di 2 mesi, la possibilità, comunicandolo all'azienda entro il 31 ottobre, di esercitare il loro diritto d'accesso alla rete (LAEI, Art. 6 e OAEI, Art. 11), a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Per i consumatori finali con un contratto di fornitura scritto e negoziato individualmente vale il termine di disdetta contrattuale.
- 7.02 Qualsiasi cambiamento dei dati anagrafici del Cliente (cambio di recapito, nome, ecc.) va annunciato in forma scritta o presentandosi agli sportelli dell'Azienda con un documento valido di identità in tempo utile e comunque entro al massimo 10 giorni.
- 7.03 Sia il Cliente che parte, sia quello che arriva, devono annunciarsi all'Azienda. Cambiamenti di proprietà devono essere annunciati per iscritto dal venditore specificando la data del trapasso.
- 7.04 Il proprietario è responsabile nei confronti dell'Azienda del consumo di energia e di qualsiasi altro canone tariffale concernente eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 7.05 Di regola la temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non può giustificare la disdetta del contratto di fornitura e non dispensa dal pagamento dei canoni tariffari.
- 7.06 Per il ripristino dell'esercizio di un impianto precedentemente messo fuori servizio è richiesto il preventivo accordo con l'Azienda.

## **III. ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE**

### **Art. 8. Allacciamento alla rete di distribuzione**

- 8.01 L'allacciamento raccorda l'installazione interna di uno stabile alla rete di distribuzione dell'azienda.
- 8.02 Il punto di fornitura coincide, di regola, con il limite di proprietà degli impianti. Per la rete in cavo gli impianti dell'Azienda si estendono sino alla valvola d'introduzione compresa. Per la rete aerea gli impianti dell'Azienda si estendono sino agli isolatori a muro o a quelli in palina. Ognuno dei due contraenti è responsabile per la manutenzione degli impianti di sua proprietà.
- 8.03 I collegamenti tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura vengono eseguiti dall'Azienda o dai suoi mandatari, previo il pagamento del contributo di allacciamento (tassa e costi di allacciamento). L'Azienda decide sul modo di esecuzione, sul tracciato e sulla sezione delle condotte; designa il punto di introduzione come pure la posizione delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando. Per l'installazione dei collegamenti, delle valvole principali, degli apparecchi di misura e di comando come pure per la loro manutenzione, l'Azienda terrà conto il più possibile degli interessi del proprietario, dei locatari e degli affittuari.

- 8.04 L'Azienda esegue di regola, un solo allacciamento per lo stesso immobile. Eventuali derivazioni a stabili accessori all'abitazione e appartenenti allo stesso complesso, costituiscono parte integrante dell'impianto interno e pertanto devono essere eseguite a cura del proprietario. Per gruppi di case appartenenti ad un unico complesso può essere concesso un unico allacciamento, in quanto il diritto di mantenere l'allacciamento e gli apparecchi di misura e di comando e di accedere agli stessi sia garantito da una convenzione iscritta a registro fondiario. Stabili di grandi dimensioni possono essere provvisti, in casi particolari, di più allacciamenti.
- 8.05 L'Azienda ha il diritto di collegare più stabili mediante un'unica condotta comune, come pure di derivare da qualsiasi allacciamento altri raccordi, indipendentemente dai contributi precedentemente versati. Si riserva altresì il diritto di costituire e di fare iscrivere a registro fondiario le servitù relative a questi raccordi.
- 8.06 Il proprietario del fondo concede all'Azienda il diritto di attraversamento per gli impianti che alimentano il suo allacciamento. Egli si impegna pure ad accordare il diritto di attraversamento per gli impianti destinati ad alimentare terzi. Ciò vale per linee aeree, cavi, camere, armadi di distribuzione e per gli impianti per l'illuminazione pubblica.
- 8.07 Il proprietario del fondo autorizza il personale dell'Azienda ad accedere a questi impianti per le necessità di manutenzione e d'esercizio. Egli è inoltre tenuto a mantenere libero il tracciato, impegnandosi a non piantare alberi ad alto fusto nelle immediate vicinanze delle linee aeree. Il proprietario del fondo autorizza il taglio di alberi e rami che possono dar luogo a perturbazioni sulle linee.
- 8.08 L'Azienda stabilisce la misura della partecipazione alle spese di raccordo alla rete di distribuzione in base alle vigenti condizioni di allacciamento. Gli scavi, la protezione dei cavi e le opere civili necessarie per l'allacciamento devono essere eseguiti dal proprietario a propria spesa e secondo le indicazioni dell'Azienda.
- 8.09 In caso di potenziamento di un allacciamento esistente valgono per analogia le disposizioni stabilite per i nuovi allacciamenti.
- 8.10 Se il Cliente, rispettivamente il proprietario, con trasformazioni o ricostruzioni sul suo fondo, provoca lo spostamento, la modifica o il rifacimento dell'allacciamento esistente, tutte le spese che ne derivano sono a suo carico. Nel caso lo spostamento concernesse sia l'allacciamento del proprietario, sia un elettrodotto alimentante altri Clienti, la spesa verrà equamente ripartita tra il proprietario e l'Azienda. Nel caso l'Azienda sostituisce la rete aerea con una rete sotterranea, essa si assume le spese per la parte elettromeccanica dell'allacciamento sino alla valvola d'introduzione; le spese per le opere civili sul sedime privato così come ogni altra spesa (eliminazione isolatori a muro o palina, esecuzione colonna di collegamento tra la valvola d'introduzione e il quadro principale) sono a carico del proprietario. L'ubicazione della valvola d'introduzione è stabilita dall'Azienda.
- 8.11 Se l'alimentazione di un immobile richiede l'installazione di una cabina di trasformazione, il proprietario deve mettere a disposizione il locale necessario. L'ubicazione di questo locale, che deve rispondere ai requisiti tecnici richiesti dall'Azienda, viene fissata d'intesa fra l'Azienda e il proprietario. L'occupazione dello spazio, il diritto di passo, di posa e manutenzione dei collegamenti, verranno iscritti a registro fondiario. L'Azienda ha il diritto di usare la cabina di trasformazione anche per l'alimentazione di terzi. L'Azienda verserà al proprietario un'equa indennità per l'acquisizione del diritto e per la realizzazione del locale adibito a cabina di trasformazione.
- 8.12 Di principio la fornitura di energia elettrica viene concessa in bassa tensione (BT) al livello di rete 7. L'Azienda può decidere di concedere la fornitura in media tensione (MT) al livello di rete 5, nel

rispetto della Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la relativa Ordinanza (OAEI) e i disposti del "Distribution Code (DC)" emanato dall'Associazione aziende elettriche svizzere (AES).

I criteri di accesso al livello di rete 5 verranno concretamente definiti dal Municipio con specifica Ordinanza.

#### **Art. 9. Protezione delle persone e degli impianti dell'Azienda**

- 9.01 Se il Cliente o il proprietario deve eseguire, in prossimità di un allacciamento aereo, lavori (rinnovo di facciate, ecc.) che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, l'Azienda provvede all'isolazione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea, addebitando le relative spese al proprietario dello stabile.
- 9.02 Se il Cliente o il proprietario intende eseguire o far eseguire da terzi, in prossimità di impianti elettrici, lavori di qualsiasi genere, (taglio di alberi, lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ecc.) che potrebbero danneggiare gli impianti stessi o metterne in pericolo l'esercizio, egli deve avvertire tempestivamente l'Azienda che ordinerà le misure di sicurezza adeguate e fisserà la partecipazione alle spese.
- 9.03 Il Cliente o il proprietario che intende eseguire o far eseguire da terzi lavori di scavo di qualsiasi genere su area pubblica o privata deve preventivamente informarsi presso l'Azienda sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte in cavo. Prima del riempimento dello scavo, il Cliente o il proprietario deve nuovamente mettersi in comunicazione con l'Azienda affinché i cavi messi allo scoperto possano essere controllati e protetti meccanicamente.

### **IV. IMPIANTI INTERNI E APPARECCHI DI MISURA**

#### **Art. 10. Impianti interni e loro controlli**

- 10.01 L'esecuzione, le riparazioni e gli ampliamenti delle installazioni interne sono interamente a carico del proprietario, che dovrà farli eseguire da installatori in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall' Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, previa notifica allo stesso.
- 10.02 Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente alla Legge federale sugli impianti elettrici, alle norme di electrosuisse (NIBT) e alle prescrizioni emanate dall'Azienda (PAE).
- 10.03 L'installatore elettricista deve presentare le domande concernenti l'esecuzione, la modifica o l'ampliamento di impianti interni, o la posa di apparecchi di misura e comando.
- 10.04 I proprietari di un'installazione sono tenuti a presentare all'Azienda i certificati di sicurezza (RaSi) che attestano l'idoneità dell'impianto. Per certe categorie d'impianto è imposta una seconda verifica da parte di un ente di controllo indipendente.
- 10.05 Prima della messa in esercizio dell'impianto, l'installatore esegue il controllo e trasmette all'Azienda il relativo protocollo affinché la stessa possa procedere alla posa del contatore.
- 10.06 I proprietari di impianti interni sono tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti dell'impianto. Periodicamente l'Azienda esorta i proprietari di impianti a bassa tensione a fornire la prova (tramite il documento denominato Rapporto di sicurezza) che i loro impianti soddisfano le norme e i requisiti tecnici e di sicurezza come prescritto dall'Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT). Il rapporto di sicurezza (RaSi) va rilasciato da un organo di controllo indipendente che non ha

partecipato alla progettazione o all'installazione degli impianti in questione. I proprietari degli stabili, sono tenuti a far eliminare i difetti constatati entro i termini prescritti e a proprie spese. Il controllo degli impianti interni e le revisioni periodiche prescritte dall'OIBT non riducono le responsabilità dell'installatore e del proprietario dell'impianto.

- 10.07 Gli incaricati dell'Azienda devono poter accedere in ogni momento agli impianti interni degli stabili per il controllo delle installazioni, degli apparecchi e il rilievo dei contatori.
- 10.07.1 Il funzionamento dei bollitori e dei riscaldamenti elettrici è sottoposto a blocco durante gli orari di maggior carico della rete. L'Azienda si riserva il diritto di modificare l'elenco degli apparecchi bloccati.

#### **Art. 11. Apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione**

- 11.01 Gli apparecchi di misura, di comando a distanza e di telecomunicazione vengono forniti dall'Azienda e restano di sua proprietà; le spese di manutenzione sono a suo carico. Il proprietario dell'immobile, rispettivamente il Cliente, deve far eseguire a proprie spese e secondo le istruzioni dell'Azienda tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura, di comando e telecomunicazione; deve pure mettere a disposizione dell'Azienda lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi. Inoltre deve far eseguire a sue spese le nicchie e i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli apparecchi di misura e comando. Le spese di montaggio dei contatori e degli apparecchi di comando sono a carico dell'Azienda. Le spese per il montaggio e quelle per la sostituzione dei trasformatori di misura sono a carico del Cliente.
- 11.02 Guasti agli apparecchi di misura e di telecomunicazione cagionati dal Cliente o da terze persone, come pure provocati da incendi, acqua o danni della natura, verranno riparati unicamente dall'Azienda a spese del Cliente. Soltanto gli incaricati dell'Azienda sono autorizzati a piombare, togliere i piombi, levare o spostare i contatori o apparecchi di comando; gli stessi sono gli unici autorizzati ad attivare o a interrompere l'utilizzazione della rete, la fornitura con la posa o lo smontaggio degli impianti di misura. Chiunque deteriori o tolga i piombi da contatori o da altri apparecchi senza autorizzazione, è ritenuto responsabile dei guasti che possono derivare e sopporta le spese di sostituzione, di revisione e taratura; l'Azienda si riserva di denunciare il colpevole all'Autorità giudiziaria.
- 11.03 Il Cliente può chiedere che i suoi impianti di misura vengano verificati presso una stazione ufficiale di taratura. In caso di contestazioni deciderà inappellabilmente l'Ufficio federale di metrologia. Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio degli apparecchi, saranno a carico della parte in errore.
- 11.04 I Clienti devono segnalare immediatamente all'Azienda qualsiasi irregolarità di funzionamento negli apparecchi di misura, di comando a distanza e telecomunicazione.
- 11.05 L'Azienda non concede contatori in derivazione (sottocontatori).

#### **Art. 12. Misura dell'energia**

- 12.01 Per la determinazione del consumo di energia fanno stato le indicazioni dei contatori. Il rilievo dei contatori, la loro manutenzione nonché quella degli altri apparecchi di misura e di comando vengono eseguite periodicamente dagli incaricati dell'Azienda. In taluni casi il Cliente può essere invitato ad effettuare il rilievo dei contatori e a comunicare i relativi dati all'Azienda.
- 12.02 A eventuali errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi, ecc. si porrà rimedio nel limite del possibile sulla base di precedenti e successive indicazioni esatte. Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo verrà stabilito in seguito a una nuova



taratura. Se la nuova taratura non permette di stabilire il valore della correzione, il consumo effettivo sarà valutato dall'Azienda che terrà conto equamente delle indicazioni dell'abbonato. Questa valutazione sarà basata sul consumo del periodo corrispondente dell'anno precedente, tenuto conto di modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. Se è possibile stabilire esattamente l'ammontare dell'errore e la sua durata la rettifica si estenderà a tutto il periodo di funzionamento difettoso nel termine legale di prescrizione al massimo di 5 anni. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estenderà unicamente al periodo di fatturazione contestato.

- 12.03 Il Cliente non può richiedere alcuna riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il cortocircuito, ecc.

## V. FINANZIAMENTO

### Art. 13. Autonomia finanziaria

- 13.01 La costruzione e l'esercizio della rete elettrica di distribuzione devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 13.02 Il finanziamento della rete di distribuzione avviene tramite i seguenti mezzi:
- a) tasse di allacciamento;
  - b) tasse di utilizzazione;
  - c) fatturazione di prestazioni;
  - d) sussidi erariali;
  - e) altre partecipazioni di terzi.

## VI. TASSE E PRESTAZIONI

### Art. 14. Tasse

- 14.01 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese di esercizio e di manutenzione degli impianti, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

### Art. 15. Abbonamenti

- 15.01 Vengono definite le seguenti categorie di Abbonamenti (tra parentesi le vecchie denominazioni):

#### Forfait (UF)

Forniture a forfait:

- impianti di illuminazione pubblica senza contatore, accensione dal crepuscolo all'alba.

- impianti con utilizzo permanente, armadietti, cabine telefoniche, semafori, allarmi, stalle cantine, scale, ecc.

<b>Tempo 60</b> (U 60p)	Fornitura per utenze a carattere temporaneo con una potenza abbonata sino a 60 A (cantieri, manifestazioni, parco divertimenti, ecc.)
<b>Tempo 400</b> (U400p)	Fornitura per utenze a carattere temporaneo con una potenza abbonata superiore a 60 A
<b>Casa 25</b> (U10, U 25)	Forniture per economie domestiche fino a 25A: <ul style="list-style-type: none"><li>- case monofamiliari con o senza riscaldamento e/o termopompa</li><li>- appartamenti in stabili locativi</li><li>- servizi comuni negli stabili locativi fino a 25 A</li><li>- gli impianti monofase</li></ul>
<b>Attiva 60</b> (U 60)	Forniture per abbonamenti fino a 60A qualora sia esclusa l'applicazione della tariffa Casa 25. Di regola per il commercio, l'artigianato, le aziende agricole, gli istituti, le grosse economie domestiche oltre 25A, gli stabili accessori dell'economia domestica (grotti, autorimesse, stalle ecc.), i servizi comuni negli stabili locativi oltre i 25A, ecc. Illuminazione pubblica con contatore e valvole d'abbonato da 15 a 60 A
<b>Dinamica 600</b> (U 600)	Fornitura a Clienti con una fornitura in bassa tensione con valvole d'abbonato oltre 60 A che <b>NON</b> hanno accesso al libero mercato (dunque con un consumo annuo inferiore a 100MWh
<b>Dinamica 600 plus</b> (U 600)	Fornitura a Clienti con una fornitura in bassa tensione con valvole d'abbonato oltre 60 A che <b>hanno</b> accesso al libero mercato (dunque con un consumo annuo superiore a 100MWh
<b>Mega</b> (U3000, UAT)	Fornitura a Clienti con i quali viene stipulato contrattualmente un abbonamento per una potenza oltre i 400 kVA (600°) e che sono proprietari ed esercenti di impianti di trasformazione

## Art. 16. Tasse di allacciamento

- 16.01 L'allacciamento alla rete elettrica di distribuzione e l'utilizzazione delle sue installazioni sono soggetti al pagamento di una tassa unica, intesa quale quota di partecipazione alla costruzione degli impianti generali.
- 16.02 L'importo delle tasse di allacciamento è deciso dal Municipio, tramite ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti nella seguente tabella:

**Per ogni kVA/allacciato**

Collegamento in sottostazione (Clienti Mega)	da CHF 15.-- a CHF 35.--
Collegamento alla rete 16 kV (Clienti Mega)	da CHF 60.-- a CHF 118.--
Collegamento alla cabina di trasformazione (Clienti Dinamica 600, Dinamica 600 plus con una potenza allacciata superiore ai 250 A)	da CHF 75.-- a CHF 175.--
Collegamento agli armadietti di distribuzione (Clienti Dinamica 600, Dinamica 600 plus con una potenza allacciata fino a 250 A)	da CHF 140.-- a CHF 250.--
Collegamento alla rete bassa tensione (Clienti Attiva 60, Casa 25)	da CHF 140.-- a CHF 250.--
Collegamento alla rete bassa tensione (Clienti Forfait)	da CHF 140.-- a CHF 250.--

- 16.03 Per il riscaldamento elettrico dei locali viene applicato un supplemento alla tassa d'allacciamento, definito dal Municipio tramite ordinanza, da CHF 9.-- a CHF 12.-- per ogni kW/ora.
- 16.04 Debitore della tassa di allacciamento è il proprietario del fondo, rispettivamente colui che era autorizzato ad edificare lo stabile allacciato.
- 16.05 Il proprietario che è stato allacciato alla rete di distribuzione, non ha in nessun caso diritto di richiedere la restituzione parziale o totale del contributo di allacciamento versato, se riduce il valore della potenza richiesta, vi rinuncia per trasloco degli impianti, o procede alla demolizione dello stabile.

### **Art. 17. Tariffe di utilizzazione**

- 17.01 L'utilizzazione della rete e la fornitura di energia elettrica sono soggetti al pagamento di una tariffa di utilizzo della rete, di un prezzo per il consumo dell'energia, e dei contributi legali, tasse e tributi agli enti pubblici nel rispetto della LAEI, dell'OAEI e della LA-LAEI. Le Tariffe vengono concretamente definite dal Municipio tramite ordinanza.

### **Art. 18. Costi di allacciamento**

- 18.01 I costi per la posa del cavo di allacciamento tra la rete di distribuzione e il punto di fornitura sono a carico del proprietario del fondo.
- 18.02 Le opere civili (scavi, protezione dei cavi, rappezzi stradali, camerette di derivazione, ecc.) necessarie per l'allacciamento devono essere eseguite dal proprietario, a proprie spese e secondo le indicazioni dell'Azienda; compete pure al proprietario conseguire le autorizzazioni di polizia, per il disboscamento e per l'occupazione di area pubblica o privata.

### **Art. 19. Determinazione dei costi**

- 19.01 Il materiale utilizzato viene fatturato al prezzo di costo per l'Azienda, maggiorato del 25 % al massimo per coprire i costi generali e di organizzazione.
- 19.02 La manodopera viene fatturata considerando il costo orario secondo il Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende, maggiorato dagli oneri sociali a carico dell'Azienda, dagli oneri medi per vacanza, malattia e infortuni e dagli oneri generali di gestione. Questi costi verranno precisati periodicamente dal Municipio tramite la relativa Ordinanza.
- 19.03 L'Azienda potrà addebitare i costi d'allacciamento o a misura o a corpo; in tal caso al proprietario dovrà essere concessa la facoltà di chiedere l'addebito sulla base delle prestazioni effettive, secondo quanto indicato agli Art. 19.01 e 19.02 del presente Regolamento.

### **Art. 20. Imposta valore aggiunto (IVA)**

- 20.01 Tutte le tasse e tariffe esposte nel presente Regolamento sono al netto dell'IVA. L'imposta sul valore aggiunto verrà addebitata in aggiunta alle tariffe nel modo e nella percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

### **Art. 21. Fatturazione e pagamenti**

- 21.01 Le tasse di utilizzazione vengono fatturate a intervalli regolari, fissati dall'Ordinanza sulle tariffe per la distribuzione di energia elettrica.
- 21.02 L'Azienda, tra un rilievo di contatore e l'altro, emette fatture in acconto calcolate sulla base del consumo stimato.
- 21.03 Tutte le fatture (conguagli e acconti) devono essere pagate entro 30 giorni dalla loro emissione.
- 21.04 L'Azienda si riserva di concedere degli sconti fino al 3% sul pagamento delle fatture nel rispetto dei termini.
- 21.05 L'Azienda si riserva di applicare interessi di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali.
- 21.06 La notifica della tassa, di allacciamento o di utilizzazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 Legge esecuzione e fallimenti.
- 21.07 Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

### **Art. 22. Spese di mutazione e d'incasso**

- 22.01 Per ogni mutazione d'abbonamento - nuova richiesta, trasloco o disdetta definitiva -, vengono addebitati i seguenti importi a titolo di spese:
- da CHF 30.-- a 50.-- con preavviso scritto di almeno tre giorni lavorativi
  - da CHF 100.-- a 150.-- per un intervento richiesto con preavviso inferiore ai tre giorni lavorativi.
- 22.02 Per l'incasso a domicilio vengono addebitati da CHF 20.-- a CHF 50.-- per spese.

## VII. CONTENZIOSO

### Art. 23. Esecuzione

23.01 L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto intimandogli un nuovo termine di 10 giorni, scaduto il quale l'Azienda, dopo un'ultima diffida scritta, dà avvio alla procedura d'incasso per via esecutiva ed eventualmente procede alla posa di un contatore a prepagamento.

### Art. 24. Sospensione della fornitura di energia e dell'utilizzazione della rete

24.01 L'Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia o l'utilizzazione della rete, con preavviso scritto, quando l'abbonato o chi per esso:

- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti o che mettono in pericolo persone o cose;
- b) sottrae e consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alle leggi, ai regolamenti o al tariffario;
- c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'Azienda l'accesso alle installazioni elettriche;
- d) trasgredisce ostinatamente qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'Azienda; in tal caso l'Azienda si riserva l'eventuale posa di un contatore a prepagamento. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede in quest'ultimo senso.
- e) viola in modo grave le prescrizioni tecniche del presente Regolamento.

24.02 Gli incaricati dell'Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio e di piombare senza avvertimento alcuno qualsiasi apparecchio difettoso e tale da presentare rischi di incendio e da mettere in pericolo persone o cose.

24.03 Qualora un Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffarie o inganna in qualsiasi altra forma l'Azienda, è tenuto a rimborsare l'importo sottratto compreso interessi e spese.

24.04 In caso di sospensione della fornitura di energia o dell'utilizzazione della rete il Cliente dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'Azienda senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali inconvenienti subiti.

### Art. 25. Cauzioni

25.01 L'Azienda richiede al Cliente un deposito a titolo di cauzione qualora:

- a) si tratti di ditte dedite al commercio e/o all'industria, di società in nome collettivo, in accomandita, di società anonime o di società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni;
- b) il Cliente abbia domicilio fuori Cantone Ticino;
- c) il Cliente sia notoriamente insolubile o sussistano dubbi sulla sua solvibilità;
- d) il Cliente sia in mora nei pagamenti delle fatture dell'Azienda.

25.02 Di regola l'importo della cauzione corrisponde al costo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.

25.03 La cauzione può essere prestata tramite deposito in contanti o con garanzia bancaria con vincolo solidale. In casi particolari l'Azienda può proporre la posa di un contatore a prepagamento.

- 25.04 Se la garanzia non viene presentata entro il termine stabilito, l'Azienda può, senza ulteriore avviso, rifiutare l'erogazione dell'energia elettrica o l'utilizzazione della rete. Per le economie domestiche, dove tecnicamente possibile, l'Azienda procede con la posa di un contatore a prepagamento.
- 25.05 Per cauzioni prestate tramite deposito in contanti superiori a CHF 1'000.-- l'Azienda corrisponderà un interesse pari a quello praticato dalle banche per i depositi sui conti di risparmio.

#### **Art. 26. Contravvenzioni**

- 26.01 Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.
- 26.02 Restano riservate le disposizioni penali.

#### **Art. 27. Contestazioni e procedure**

- 27.01 Contro le decisioni dell'Azienda è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
- 27.02 Contro le decisioni del Municipio è dato reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
- 27.03 Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte al quale è affidata la sorveglianza della zona di distribuzione.

#### **Art. 28. Proroga del foro ed elezione del domicilio**

- 28.01 Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i Clienti una proroga di foro in relazione a tutte le vertenze di natura civile.

### **VIII. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 29. Abrogazioni**

- 29.01 Il presente regolamento sostituisce e annulla il "Regolamento per la fornitura di energia elettrica" del 1 ottobre 2007, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

#### **Art. 30. Entrata in vigore**

- 30.01 Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente in data 1 gennaio 2010.

**\*\*\***

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 7 giugno 2010.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con decisione del 30 settembre 2010